



REPUBBLICA ITALIANA sent.104/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

LOMBARDIA

Composta dai Magistrati:

Antonio Marco Canu

Presidente

Gaetano Berretta

Giudice

Gabriele Vinciguerra

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G 30557 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

VEZZONI BRUNO, nato a Rivarolo del Re ed Uniti (CR) il 17.05.1942 e ivi residente in via Martiri di Belfiore nr. 86 – C.F.: VZZBRN42E17H341G – in proprio e in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale con sede in Rivarolo del Re ed Uniti 26036 (CR) via Martiri Belfiore nr. 86, rappresentato e difesa per mandato in atti dall’Avvocato Marco Pederneschi, elettivamente domiciliato in Cremona, Via Morsenti 4, presso lo studio del difensore

convenuto

con l’intervento di

REGIONE LOMBARDIA in persona del Presidente pro tempore,

con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia 1, rappresentata e difesa per mandato in atti dagli Avvocati Alessandra Zimmitti e Andrea Ilario Maria Viani dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata presso la sede di quest'ultima in Milano, piazza Città di Lombardia 1

VISTO il D.Lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174.

VISTO l'atto introduttivo.

LETTI gli atti e i documenti di causa.

UDITI all'udienza del 14.02.2024 il Pubblico Ministero Daniele Piccirillo, l'Avvocato Samanta Locatelli, in sostituzione dell'Avvocato Pederneschi, per il convenuto e l'Avvocato Andrea Ilario Maria Viani per l'interveniente Regione Lombardia, e omessa la relazione di causa per ragioni di contingentamento dei tempi di discussione del giudizio.

FATTO

Con nota prot. n. 0260810/21 del 23.4.2021, e parziale rettifica del 27.4.2021, la Guardia di Finanza – Compagnia Menaggio – Sezione Operativa Volante, ha trasmesso alla Procura contabile gli atti relativi al procedimento penale n. 1317/2015 pendente presso la Procura della Repubblica di Sondrio, recante una notizia di danno erariale per illecita percezione di contributi eurocomunitari erogati dall'O.P.R. (Organismo Pagatore Regionale) nell'ambito della Politica Agricola Comune di sostegno alle attività agricole e di allevamento in territori montani, coinvolgente una serie di beneficiari che avevano presentato domande uniche di aiuto

contenenti, nella prospettazione accusatoria, dati ideologicamente falsi in relazione al possesso dei requisiti di condizionalità necessari al fine di accedere ai contributi per ettaro di pascolo posseduto.

Era emerso, fra gli 88 soggetti destinatari degli accertamenti, anche il coinvolgimento dell'impresa agricola VEZZONI Bruno, con sede in Rivarolo del Re ed Uniti 26036 (CR) via Martiri Belfiore nr. 86, P. I. 00719740193, soggetto percettore di contributi erogati e comunicati dall'O.P.R. (Organismo Pagatore Regionale) per gli anni 2010 (euro 2.495,05), 2011 (euro 2.181,86), 2012 (euro 20.577,74), 2013 (euro 20.079,44), 2014 (euro 4.163,92), per un totale di **euro 49.498,01.**

Secondo l'ipotesi accusatoria, i contributi comunitari liquidati nell'ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.) ed a carico del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (F.E.A.S.R.) erano stati percepiti attraverso la presentazione di documenti ideologicamente falsi, incidenti sui titoli di conduzione dei terreni dichiarati nella domanda unica di aiuto necessari per ottenere il pagamento dei contributi negli anni dal 2010 al 2014.

L'impresa VEZZONI, con l'apporto causale delle società di assistenza ai servizi amministrativi Trevisi Diego s.r.l. e Alpi Service s.r.l., aveva indicato nelle domande di aiuto, al fine di ottenere contributi liquidati nell'ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.) ed a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo per lo sviluppo rurale (F.E.A.G.A./F.E.A.S.R.), la conduzione per "monticazione" di terreni agricoli montani come di

seguito riportati: **per l'anno 2010** Comune di Civo (So), fg. 1, mappale 2, allevatore\pascolatore per conto terzi Bellini Marciano Andrea (domanda unica di aiuto 2010/00217494); **per l'anno 2011** Comune di Novate Mezzola (So), fg. 51, mappale 9,43, allevatore\pascolatore per conto terzi Azienda Agricola Frigerio (domanda unica di aiuto 2011/00175223); **per l'anno 2012** Comune di Novate Mezzola (So), fg. 51, mappale 9,43; allevatore\pascolatore per conto terzi Azienda Agricola Frigerio (domanda unica di aiuto 2012/00171369); **per l'anno 2013** Comune di Priuro (So), fg. 7, mappale 40; allevatore\pascolatore per conto terzi Grillo Della Berta Egle (domanda iniziale di aiuto 2013/00162063 e successiva domanda di modifica 2013/00208534); **per l'anno 2014** Comune di Fusine (So), fg. 15, mappale 7,11; allevatori\pascolatori per conto terzi Quistini Maurizio e Baronchelli Angiolino (domanda unica di aiuto 2014/00165840).

La Guardia di Finanza, nel corso delle indagini preliminari, aveva tuttavia assunto a sommarie informazioni gli allevatori\pascolatori per conto terzi indicati nelle domande di contributo, i quali avevano dichiarato di non aver mai pascolato gli animali della impresa VEZZONI sui terreni indicati.

La Procura contabile, valutato quanto sopra e ritenuto sussistere danno erariale pari alla somma dei contributi percepiti negli anni presi in considerazione (euro **49.498,01**), ha notificato rituale invito a dedurre a VEZZONI Bruno, in proprio e nella qualità

di titolare dell'omonima impresa individuale.

L'invitato ha depositato deduzioni difensive, senza chiedere di essere ascoltato personalmente.

La Procura contabile, ritenute non convincenti le argomentazioni difensive, ha successivamente notificato all'odierno convenuto atto di citazione, chiedendone la condanna al risarcimento in favore della Regione Lombardia e dell'AGEA della somma di euro **49.498,01** oltre accessori di legge.

Il convenuto si è regolarmente costituito, eccependo, in estrema sintesi, la prescrizione del diritto azionato e l'infondatezza nel merito dell'azione, in particolare per mancanza dell'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa.

La Regione Lombardia è intervenuta *ad adiuvandum* nel giudizio di merito, costituendosi con memoria, e precisando di avere già recuperato, mediante compensazioni, la complessiva somma di euro 9.097,89.

All'udienza del 14.02.2024 la causa è stata discussa.

La Procura si è in particolare soffermata sulla confutazione delle eccezioni difensive e, in sede di conclusioni, ha chiesto che fosse stornata la somma di euro 9.097,89, già recuperata da Regione Lombardia; la difesa ha esposto e ulteriormente argomentato le difese già in atti, particolarmente in materia di elemento soggettivo; l'interveniente si è riportata alla propria memoria di costituzione.

DIRITTO

La Procura contabile, in atto di citazione, ha sinteticamente

delineato la disciplina relativa ai finanziamenti a carico della P.A.C. e del F.E.A.S.R. successiva all'introduzione del regime del "disaccoppiamento" (regolamenti UE n. 1782/2003 e n. 1290/2005), per effetto del quale gli aiuti economici sono corrisposti all'imprenditore agricolo non più in relazione alla produzione, bensì in base ai titoli posseduti e all'estensione delle superfici lavorate.

Il c.d. "disaccoppiamento" aveva trasformato la natura dei finanziamenti in parola da "sostegno al prodotto" a "sostegno al reddito dei produttori", i quali, per poter accedere al contributo pubblico, dovevano avere titoli e terreni agricoli, per il cui possesso erano obbligati ad esibire e/o indicare appositi contratti di conduzione.

L'imprenditore agricolo che intendesse ottenere i predetti contributi doveva, quindi, presentare una domanda di aiuto all'amministrazione regionale (c.d. Organismo Pagatore Regionale) – eventualmente per il tramite dei CAA (Centri di assistenza agricoli) convenzionati - entro il 15 maggio di ogni anno ivi indicando, tra l'altro, l'elenco delle particelle catastali di cui dichiarava di essere conduttore, specificando: il Comune in cui i terreni erano situati, il titolo di conduzione vantato (proprietà, contratto di affitto, ecc.) e la superficie per cui si chiedeva il contributo nonché per lo specifico aiuto montano il pascolatore per conto terzi (o monticatore) di cui intendeva avvalersi per il pascolo o lo sfalcio del fieno.

Gli aiuti erano liquidati ed erogati tra il 1° dicembre ed il 30

giugno dell'anno successivo.

I contributi erano finalizzati a mitigare l'abbandono dei pascoli e delle superfici agricole foraggere di altura.

Il complesso dei requisiti per ottenere il beneficio commisurato all'ettaro (diritto all'aiuto *standard*) costituiva la c.d. condizionalità, ovvero l'abbinamento della domanda di aiuto alla superficie posseduta o nella disponibilità dell'azienda richiedente, in presenza di un effettivo utilizzo del terreno, che si realizzava mediante il pascolamento del prato con la presenza fisica degli animali, o in alternativa nell'esecuzione di uno sfalcio annuale, consistente nel taglio del fieno finalizzato a mantenere la destinazione a pascolo del terreno.

Per comprovare l'effettivo mantenimento del pascolo o dei terreni montani a fini agricolo-pastorali era necessario accludere alle domande, presentate annualmente, i c.d. modelli 7 di monticazione e di demonticazione, consistenti in certificati rilasciati dall'ASL al proprietario degli animali che attestavano la quantità dei capi destinati all'alpeggio e alla transumanza (certificati di origine e sanità di alpeggio e transumanza).

La cura e l'aggiornamento della documentazione, che doveva essere vistata dal Comune di destinazione all'inizio e alla fine del periodo di monticazione, competevano al proprietario del bestiame. Nella specie, come emerge dagli atti del procedimento penale acquisiti dalla Procura contabile, e dall'ulteriore istruttoria svolta, le domande presentate dall'azienda agricola VEZZONI, finalizzate ad

ottenere i contributi, contenevano dati non corrispondenti alla realtà, **quantomeno per le annualità 2010 e 2014.**

Per quanto riguarda l'annualità **2010**, estranea all'imputazione penale, ma oggetto di autonomo approfondimento ad opera della Procura contabile, il sig. Bellini Marciano Andrea, inserito quale allevatore\pascolatore per conto terzi nella domanda unica di aiuto 2010/00217494, assunto a S.I. (prod. n. 5 di parte attrice) aveva dichiarato: *...non conosco le aziende agricole che mi nominate né tanto meno sino ad oggi ne ho mai sentito parlare (Az. Agr. VEZZONI); non ho mai avuto alcun tipo di rapporto con queste o altre aziende agricole, né ho mai sottoscritto alcun tipo di contratto con esse...omissis...ribadisco che non conosco le aziende agricole che mi nominate né tanto meno sapevo di essere stato inserito nelle domande di richiesta di contributi che altri soggetti hanno presentato utilizzando il mio codice fiscale...omissis...In relazione alle domande di contributo presentate negli anni di cui mi chiedete (anni dal 2007 al 2014), confermo di aver utilizzato i terreni siti in Branzi (BG), Valleve (BG), Tartano (SO) ed Onore (BG) per i quali detenevo il titolo di possesso, sia in affitto che di proprietà...omissis...In relazione alle monticazioni ed ai certificati che ho richiesto ed ottenuto dalla Asl competente, ho indicato alpi e alpeggi della zona in quanto avendo una quantità elevata di animali, circa tremila ovi-caprini, ho avuto la possibilità tramite il signor Ciocca Diego quale socio della società Alpi Service S.r.l. di Dubino, frazione Nuova Olonio, di utilizzare diversi alpeggi*

compresi nei comuni di Livo (CO), Val Masino (SO), San Bartolomeo val Cavargna (CO), Crema (CO) e comunque per l'intera zona dell'alto lago. Allo stesso consegnavo i certificati di monticazione che facevo emettere in relazione a detti alpeggi e, lo stesso, si preoccupava di accollarsi le spese di trasporto del bestiame da e per Lodi o Pavia verso i pascoli che di anno in anno utilizzavo. Il signor Ciocca Diego...inoltre mi ha sempre riconosciuto annualmente un importo di circa cinquemila euro quale indennizzo per fondo spese per il caricamento e per la pulizia dei pascoli, di cui alle fatture che emettevo al termine della stagione. Ciò che lo stesso faceva dei miei certificati di monticazione non era e non è mai stata di mia conoscenza; solo ora posso immaginare quale fosse l'utilizzo reale".

Il Bellini, pur inserito quale pascolatore per conto terzi nelle domande uniche di aiuto presentate dalla ditta VEZZONI, ha dunque dichiarato: a) di non conoscere l'azienda in questione; b) di aver utilizzato altri terreni rispetto a quelli oggetto della domanda di aiuto sopra indicata, non facendo alcuna menzione del comune di Civo (SO).

Pertanto, dai certificati di monticazione e demonticazione del Bellini (cfr. doc. 5 di parte attrice) risulta che lo svolgimento dell'attività di pascolamento si è svolta sull'Alpe Paregna e Duria (Peglio, CO) e sull'Alpe Doss (Livo, CO), non nel comune di Civo (SO).

Per l'anno **2014** i sigg.ri Quistini Maurizio e Baronchelli

Angiolino sono stati indicati quali allevatori\pascolatori per conto terzi nella domanda unica di aiuto 2014/00165840. Il Quistini: escusso a s.i. in data 08.06.2016 (cfr. prod. 10 di parte attrice), ha dichiarato: *...ho sempre svolto l'attività agricola di allevamento per mio conto senza mai aver prestato alcun tipo di opera o lavorato a qualsiasi titolo per altre aziende agricole...non conosco le aziende agricole che mi nominate né tanto meno sino ad oggi ne ho mai sentito parlare; non ho mai avuto alcun tipo di rapporto con queste o altre aziende agricole, né ho mai sottoscritto alcun tipo di contratto con le stesse (Vezzoni Bruno) ...ribadisco che non conosco le aziende agricole che mi nominate né tanto meno sapevo di essere stato inserito nelle domande di richiesta di contributi che altri soggetti hanno presentato utilizzando il mio codice fiscale... Ho sempre affidato i miei animali al signor Baronchelli Angiolino, allevatore di Clusone con il quale intrattengo rapporti di fiducia e conoscenza da diversi anni che, con riferimento specifico agli anni 2012, 2013 e 2014 mi ha fornito le indicazioni circa la richiesta da avanzare alla Asl per l'emissione dei modelli 7 di monticazione...I modelli di monticazione li consegnavo direttamente allo stesso Baronchelli che poi so li affidava a tale signor Ciocca Diego che ho conosciuto in queste occasioni e che era la persona che si occupava anche del sostenimento delle spese di trasporto delle bestie. Preciso infine che i miei animali venivano condotti e curati in alpeggio personalmente dal sig. Baronchelli Angiolino...non conosco la signora Barri Barbara e confermo che i miei capi li ho sempre*

affidati al signor Baronchelli Angiolino... sono sempre stato io a recarmi presso la Asl di Clusone al fine di ottenere i certificati di monticazione che poi, consegnavo al Baronchelli... Oltre al signor Baronchelli Angiolino ed al signor Ciocca Diego non ho avuto modo di conoscere altre persone nell'ambito della mia attività di allevamento.

Escusso a s.i. in data 15.12.2016 (cfr. doc. 12 di parte attrice), l'allevatore Baronchelli Angiolino ha dichiarato: *...ho sempre svolto l'attività agricola di allevamento per mio conto presso gli alpeggi denominati Sebol in Val Cavargna, negli anni 2010 e 2011, nell'alpeggio Brento e Sommafiume nel Comune di Garzeno, negli anni 2012 e 2013 e negli alpeggi Cogola, Boninvento e Bernasca nel Comune di Fusine per l'anno 2014 senza mai aver prestato alcun tipo di opera per altre aziende agricole...omissis...non conosco le aziende agricole che mi nominate (Vezzoni) né tanto meno sapevo di essere stato inserito nelle domande di richiesta di contributi che altri soggetti hanno presentato utilizzando il mio codice fiscale... i terreni/mappali utilizzati a pascolo dalle mie bestie sono quelli che sono riportati sui modelli di monticazione che vi esibisco.*

Come efficacemente espresso a pag. 40 del decreto di sequestro preventivo 05.07.2019, emesso dal GIP del Tribunale di Sondrio nell'ambito 1317\2015 sopra citato, "gli elementi acquisiti a carico sono coerenti con l'ipotesi accusatoria... il raggiro, inteso come attività menzognera induttiva dell'errore in capo alla vittima,

è consistito nella falsa indicazione nella domanda di contributo di soggetti quali pascolatori dei mappali di riferimento; tali soggetti, sentiti dagli investigatori, nel negare la suddetta circostanza - conclamata dalle rispettive domande di contributo, che indicavano l'utilizzo di terreni diversi - hanno disvelato la condotta truffaldina dell'indagato".

Risulta quindi evidente la falsità ideologica anche della domanda unica di aiuto 2014/00165840, presentata da VEZZONI per l'anno 2014: Quistini e Baronchelli, pur inseriti quali pascolatori per conto terzi nelle domande uniche di aiuto presentate dalla ditta VEZZONI, hanno infatti dichiarato di non conoscere l'azienda in questione e, soprattutto, di aver utilizzato altri terreni rispetto a quelli oggetto della domanda di aiuto sopra indicata.

Come già chiarito dalla giurisprudenza contabile, le dichiarazioni sopra riportate *costituiscono fonti probatorie atipiche, il cui contenuto è liberamente valutabile dal giudice. Esse, che risultano di contenuto inequivoco e immune da contraddizioni, delineano, in maniera reciprocamente autonoma, ma convergente, un meccanismo fraudolento (basato sulla produzione di documenti ideologicamente falsi, finalizzato all'indebito ottenimento di contributi comunitari) pienamente corrispondente a quello descritto dal p.m. contabile in citazione (cfr. Corte dei Conti, sez. Lombardia, n. 1/2023).*

Le suddette dichiarazioni sono del tutto credibili nella loro coerenza e concordanza (non avendo peraltro i "pascolatori"

interesse a riferire il falso), e dimostrano l'esistenza di un consolidato “*modus operandi*” finalizzato ad ottenere contributi comunitari, altrimenti non spettanti, attraverso la presentazione di domande formalmente regolari ma ideologicamente false: i soggetti indicati all'interno delle domande di aiuto, infatti, non conoscevano la ditta VEZZONI, né tantomeno avevano prestato il loro consenso per essere indicati quali “pascolatori per conto terzi” (avendo dichiarato, al contrario di pascolare “per proprio conto”), **né, soprattutto, avevano condotto il bestiame sui mappali indicati in domanda.**

L'indicazione, da parte di VEZZONI, di tali ignari soggetti, appare quindi una condotta palesemente finalizzata ad ottenere indebitamente contributi comunitari in difetto del presupposto necessario, ovvero l'effettivo pascolo o conduzione dei terreni dichiarati nella propria disponibilità.

Rileva, come emerso dall'istruttoria, che i suddetti terreni non sono stati adibiti all'uso dichiarato, e che il codice fiscale (e dunque le generalità) di inconsapevoli allevatori sia stato impropriamente e abusivamente utilizzato per far apparire il contrario.

Non sono necessari approfondimenti circa il mancato rispetto del c.d. rapporto UBA (unità di bovino adulto) HA (superficie pascolata), su cui la Procura si diffonde in atto di citazione, risultando palesi ed evidenti i contorni della frode, sulla base degli elementi probatori sopra richiamati.

Quanto agli effetti di tale condotta, *i convenuti hanno attuato*

una frode che ha determinato lo sviamento dei contributi percepiti dalla finalità di interesse pubblico alla quale gli stessi erano preordinati, ovvero sia il mantenimento dei pascoli permanenti. Tale obiettivo era già indicato dal regolamento (CE) 29 settembre 2003, n. 1782/2003 (v. quarto considerando: “In considerazione dei benefici ambientali del pascolo permanente, è opportuno adottare misure per incoraggiare la conservazione degli attuali pascoli permanenti, onde evitare una riconversione massiccia in seminativi”; elemento confermato dal regolamento (CE) 19 gennaio 2009, n. 73/2009, art. art. 6, c. 2 e allegato III (cfr. Corte dei conti, sez. Lombardia, n. 87/2023).

È pacifica la sussistenza del rapporto di servizio (che incardina la giurisdizione della Corte dei conti) in capo a VEZZONI, in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, sottoscrittore della domanda per accedere ai contributi pubblici. La pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione afferma che «è configurabile un rapporto di servizio tanto con la persona giuridica beneficiaria di un contributo quanto con chi, amministratore o legale rappresentante dell'ente collettivo, sia stato incaricato di realizzare il programma di interesse pubblico a cui il contributo risultava vincolato, sicché, in caso di sviamento della somma dalla finalità programmata, sussiste una responsabilità contabile anche di coloro che con la predetta società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle

risorse dal fine pubblico cui erano destinate, con conseguente radicamento della giurisdizione della Corte dei conti nei loro confronti» (Cass. ord. n. 15893 del 17/05/2022; cfr. Corte dei conti, sez. Lombardia, n. 87/2023).

Nel caso di specie, peraltro, il VEZZONI risponde in proprio, quale imprenditore individuale.

La condotta, ossia la presentazione della domanda ideologicamente falsa, è stata posta in essere con dolo, non essendo plausibile che l'indicazione non veritiera, nei documenti prodotti a sostegno della richiesta contribuzione, di soggetti terzi pascolatori, sia stata frutto di mero errore, essendo viceversa chiara la consapevolezza che i dati inseriti nelle domande di contributo non corrispondessero a verità.

Non rileva, dal punto di vista dell'elemento soggettivo dell'illecito contabile (né tantomeno dal punto di vista dell'elemento oggettivo), la circostanza che il convenuto si fosse affidato ad intermediari, ovvero Alpi Service s.r.l. e Trevisi Diego s.r.l., per la gestione del pascolo, su eventuale indicazione di altri soggetti: a prescindere dall'obbligo di controllo sull'operato dell'intermediario, le domande di contributo sono state presentate e sottoscritte personalmente da VEZZONI, il quale, pertanto, se ne è assunto la totale responsabilità.

In ogni caso, anche a voler ipotizzare che i suddetti intermediari fossero i soli "architetti" della frode sopra descritta (e che il VEZZONI non fosse pienamente consapevole), essendo ad

essi delegato qualsiasi adempimento relativo alla pratica di finanziamento, poco cambia ai fini dell'addebito di responsabilità amministrativa, dovendo la condotta del convenuto essere valutata come gravemente colposa: è evidente, infatti, che in capo a VEZZONI gravasse l'obbligo di puntuale e accurata verifica circa la veridicità delle circostanze affermate nella domanda di contributo (obbligo ancora più stringente, se si considera che VEZZONI era il beneficiario delle provvidenze economiche), e che l'inadempimento a tale obbligo abbia integrato una gravissima ed inescusabile negligenza.

L'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa è infondata.

La presentazione, da parte del VEZZONI, di richieste di contributo formalmente regolari, ma contenenti dati falsi, porta a ritenere sussistente una vera e propria frode a danno delle istituzioni comunitarie (e della Regione Lombardia), dolosamente occultata, con la conseguente applicazione dell'art. 1 comma 2 L. 20/1994, per cui "il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta" (ciò vale anche quando l'"occultamento doloso" sia posto in essere da un terzo).

L'occultamento doloso, nella specie, è da considerarsi elemento costitutivo della frode, e conseguentemente il "*dies a quo*" della prescrizione deve essere individuato nel momento della

scoperta degli elementi compiuti della frode stessa, ovvero il 23.04.2021 (data della nota GdF prot. n. 0260810/21, di trasmissione alla Procura contabile degli atti relativi al procedimento penale n.1317/2015 pendente presso la Procura della Repubblica di Sondrio, avente per oggetto i fatti in contestazione): l'O.P.R. non poteva avere contezza, in data antecedente, delle condotte illecite, essendo l'inchiesta della Guardia di Finanza coperta da segreto istruttorio.

Se anche il dies a quo della prescrizione fosse individuato nella data della C.N.R. conclusiva inviata dalla Guardia di Finanza alla Procura della Repubblica di Sondrio avente per oggetto i fatti in contestazione, ovvero il 13.12.2017, l'azione contabile sarebbe stata comunque proposta entro il termine quinquennale di prescrizione, considerato l'effetto interruttivo proprio dell'invito a dedurre notificato al convenuto in data 28.03.2023 (prod. 21 di parte attrice), e gli effetti sospensivi del termine dovuti alla normativa emergenziale (8 marzo-31 agosto 2020: art. 85 comma 4 DL 18\2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27).

Non sarebbe comunque possibile fare riferimento alla data dell'avvio, ai sensi dell'art. 330 e ss. c.p.p., del procedimento penale n. 1317/2015, non essendo, in quel momento, il fatto illecito compiutamente disvelato. Era infatti necessario, in proposito, l'espletamento delle attività di indagine concretizzatesi, tra l'altro, nell'ascolto delle persone informate dei fatti, tra i quali i presunti monticatori per conto terzi, che, smentendo di avere svolto tale

attività per i percettori dei contributi, hanno consentito di scoprire la frode, che prima di quel momento poteva essere solo ipotizzata (Corte dei conti, sez. Lombardia, n. 35\2023).

Occorre in definitiva affermare la responsabilità amministrativa di VEZZONI, in riferimento ai contributi illegittimamente percepiti per le annualità **2010 e 2014**.

Diversa la situazione relativa agli anni **2011 e 2012**.

Il sig. Tamai Roberto, titolare della “società agricola Frigerio s.s.”, inserita quale allevatore\pascolatore per conto terzi nelle domande uniche di aiuto nr. 2011/00175223 e n. 2012/00171369, assunto a S.I. (prod. 6 di parte attrice) aveva dichiarato: ... *nell’ambito della mia attività di allevamento, con riferimento alle annualità dal 2010 al 2014, ricordo di aver svolto attività di pascolamento e manutenzione del pascolo sui terreni siti nel Comune di Novate Mezzola e precisamente all’Alpe Piempo per conto del signor Ciocca Diego...omissis...il signor Ciocca Diego...mi propose terreni a Novate Mezzola in qualità di legittimo possessore. Con lo stesso, per le sole annualità 2012, 2013 e 2014 il sig. Frigerio Adelio, in nome e per conto della società agricola che rappresento, stipulò i contratti di concessione dei terreni a pascolo. Per l’anno 2011 ci fu un accordo verbale con il signor Ciocca sull’utilizzo dei citati terreni a pascolo dell’Alpe Piempo... Per lo stesso anno il signor Ciocca Diego mi disse di richiedere alla Asl di competenza il modello 7 di monticazione per il mio gregge indicando sul documento, quale conduttore, il suo nominativo. Così feci e*

successivamente glielo consegnai di persona tanto che pensavo fosse la prassi. Con riferimento alle annualità successive e precisamente dall'anno 2012 al 2014 preciso che ho mantenuto rapporti sempre con lo stesso signor Ciocca Diego nella stipula di contratti di concessione di terreni a pascolo, sempre all'Alpe Piempo...omissis... non conosco alcuna di queste società e o imprese agricole che mi nominate (az. Agr. Vezzoni Bruno)...omissis... non sono a conoscenza del fatto di essere stato inserito nelle domande di richiesta di contributo presentate dalle aziende agricole che mi nominate. Ribadisco, come già detto, che nell'ambito della mia attività di allevamento ho effettuato pascolamento con il mio gregge solo sui terreni a pascolo siti nel Comune di Novate Mezzola e precisamente all'Alpe Piempo. Tali terreni mi sono stati concessi in uso dal signor Ciocca Diego di Novate Mezzola al quale annualmente ho fornito i certificati di monticazione come da lui espressamente richiesto.

Il sig. Frigerio Adelio, socio della Frigerio s.s., assunto a s.i. in data 19.09.2017 (doc. 7 di parte attrice), ha dichiarato: ... all'interno della società agricola Frigerio mi occupo di effettuare lo sfalcio dei terreni che abbiamo in Luisago, di seguire le greggi presso di alpeggi della valle dei Ratti e di intrattenere i rapporti con tale Ciocca Diego di Samolaco che conosco da diversi anni e che a far data dall'anno 2011 mi ha garantito l'utilizzo di alcuni mappali a pascolo nel comune di Novate Mezzola e precisamente nella valle dei Ratti. Nella fattispecie per quell'anno pur non avendo stipulato

con lo stesso Ciocca alcun tipo di contratto di monticazione dei terreni, abbiamo fatto pascolare i nostri capi di bestiame, circa trecentosessanta, presso gli alpeggi denominati Piempo, Camerà, Talamucca I e II e comunque anche nei terreni attigui anche perché gli stessi non erano frequentati da altre greggi e/o mandrie...omissis...Per tutte le annualità interessate e per tutti gli alpeggi nominati ribadisco che, in qualità di socio della Frigerio s.s., abbiamo sempre e solo monticato i nostri capi di bestiame ovvero i già detti trecentosessanta capi circa che ci hanno garantito il mantenimento del rapporto UBA/Ha solo per i nostri terreni...omissis...Nell'ambito dell'attività di allevamento, con riferimento alle annualità dal 2011 al 2014, la società Frigerio non ha mai effettuato attività di pascolamento e/o manutenzione di pascoli sui terreni siti nel Comune di Novate Mezzola per altre aziende agricole sia della zona che di altre provincie Lombarde...omissis... non conosco alcuna di queste società e o imprese agricole che mi nominate (Az. Agr. Vezzoni Bruno)...omissis... Confermo di aver utilizzato le alpi secondo le modalità meglio espresse in precedenza e che il numero dei capi è quello riportato sui certificati di monticazione”..

Pur essendo VEZZONI sconosciuto all'azienda Frigerio (circostanza, **da sola**, non così significativa, in quanto Tamai e Frigerio avevano intrattenuto rapporti esclusivamente con l'intermediario Ciocca Diego), è emerso che, negli anni 2011 e 2012, questi avevano condotto i loro capi di bestiame all'interno del

Comune di Novate Vezzola, sui terreni messi a loro disposizione da Ciocca Diego, anche *presso gli alpeggi denominati Piempo, Camerà, Talamucca I e II e comunque anche nei terreni attigui anche perché gli stessi non erano frequentati da altre greggi e/o mandrie* (dichiarazioni di Frigerio Adelio).

Poiché nelle domande di aiuto nr. 2011/00175223 e 2012/00171369, presentate da VEZZONI per gli anni 2011\2012, era stata indicata la monticazione all'interno di un mappale posto nel comune di Novate Vezzola, non vi è sufficiente dimostrazione della falsità ideologica di tali domande, e della frode conseguente (come anche ritenuto dal GIP, che ha negato, per le annualità di cui sopra, la misura cautelare richiesta).

E' vero che, come risulta dalla CNR redatta dalla Compagnia di Menaggio (cfr. doc. 3 di parte attrice), il nominativo dell'azienda agricola Frigerio era stato inserito in molteplici domande uniche di aiuto nelle annualità prese in considerazione, ad opera di svariati soggetti beneficiari (Impresa Individuale Faglia Lorenzo di Gottolengo (Bs), Società Agricola Carrera Francesco e Amighetti Barbara di Pontevico (Bs), Impresa Individuale Bolchi Pierluigi di Gussago (Bs), Impresa Individuale Marchiò Cinzia, di Scandolara Ravara (Cr), Azienda Agricola Preti Nicola e Luigi di Revere (Mn), Società Semplice Chiusi Sergio e Mauro di Viadana (Mn), Impresa Individuale Benedini Paolo di Bigarello (Mn), Impresa Individuale Berta Giambattista di Cinisello Balsamo (Mi), Impresa Individuale Gastaldi Giuseppe di Ceranova (Pv), Azienda Agricola Bertolini

Carlo di Viadana (Mn), Impresa Individuale Gatta Giorgio di Ghedi (Bs), Impresa Individuale Azzoni Massimo di Casalmaggiore (Cr), Impresa Individuale Barbieri Alberto di Rivarolo Mantovano (Mn), Impresa Individuale Ciocca Diego di Samolaco (So)): tuttavia, anche costoro avevano indicato nelle loro domande pascoli all'interno del Comune di Novate Vezzola, ove l'azienda Frigerio aveva realmente condotto i propri bovini.

Per la medesima ragione, non è sintomatica di frode l'utilizzo, da parte delle aziende sopra elencate, della fotocopia degli stessi due certificati di monticazione, relative alle annualità 2011 e 2012, da cui risultava la permanenza degli animali sui pascoli di Novate Vezzola.

Per l'anno **2013** valgono analoghe considerazioni: la sig.ra Grillo Della Berta Egle, inserita quale allevatore\pascolatore per conto terzi nella domanda iniziale di aiuto 2013/00162063 e successiva domanda di modifica 2013/00208534, escussa a s.i. (cfr. doc. 8 di parte attrice) ha dichiarato: *ho sempre svolto l'attività agricola di allevamento per mio conto senza mai aver prestato alcun tipo di opera o lavorato a qualsiasi titolo per altre aziende agricole. L'unico rapporto che negli anni ho intrattenuto è quello con il sig. Arrigoni Gabriele che per gli anni 2012, 2013, e 2014 ho affidato parte dei miei capi di bestiame appartenenti ad un codice specifico di allevamento ... non conosco le aziende agricole che mi nominate (Az. Agr. Vezzoni Bruno) né tanto meno sino ad oggi ne ho mai sentito parlare; non ho mai avuto alcun tipo di rapporto con*

queste o altre aziende agricole, né ho mai sottoscritto alcun tipo di contratto con le stesse...intendo precisare che negli anni 2012, 2013, e 2014 ho affidato parte dei miei capi di bestiame al signor Arrigoni Gabriele il quale ha personalmente condotto gli stessi negli alpeggi da lui curati presso il comune di Piuro. In tal senso vi esibisco i modelli di monticazione nr. 4/2012 del 25.05.2012, nr. 3/2013 del 24.05.2013 e nr. 2/2014 del 13.06.2014... ribadisco e confermo che nello svolgimento della mia attività non mi sono mai recata personalmente presso i pascoli o zone di montagna ove risulato quale conduttrice per conto terzi né tantomeno ho mai presenziato o effettuato sfalci per il mantenimento dei pascoli.

Le dichiarazioni di Grillo hanno trovato riscontro in quelle del citato sig. Arrigoni.

Pur non conoscendo Grillo l'azienda VEZZONI (circostanza, come già in precedenza argomentato, **per sé sola** scarsamente significativa), è emerso che, nell'annualità in esame, il bestiame di Grillo è stato condotto (anche se da Arrigoni) nei pascoli all'interno del comune di Priuro in conformità alle domande di contributo presentate da VEZZONI: non vi è quindi dimostrazione che le suddette domande siano ideologicamente false, come anche ritenuto dal GIP che, nell'ambito del procedimento penale, ha negato la richiesta misura cautelare.

La Procura contabile, per quanto riguarda le annualità 2011, 2012, 2013, ha altresì sottolineato che, sulla base dei riscontri effettuati dalla Guardia di Finanza considerando il bestiame

dell'allevatore e l'estensione dei terreni per i quali era stata presentata la domanda, non sarebbe stato possibile rispettare il vincolo di condizionalità, consistente nel rapporto tra bestiame e terreno utilizzato (UBA/HA), ovvero la "densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata" (si richiamano, a tale proposito, le pagg. 18 e 21 dell'atto di citazione).

Ritiene tuttavia il Collegio che, poiché l'OPR possedeva tutti gli elementi per verificare il suddetto rapporto già al momento della presentazione della domanda di contributo, da un lato non sia configurabile alcun "occultamento doloso" (in assenza di frode) e, dall'altro, non fosse necessario attendere le successive indagini, svoltesi anni dopo, al fine di verificare ed accertare eventuali irregolarità.

In altri termini, l'eventuale mancato rispetto del requisito era agevolmente verificabile ben prima dell'erogazione del contributo e, anzi, doveva essere obbligatoriamente verificato (cfr. in particolare l'art. 28 del reg. CE n. 1122/09 e la circolare Agea n. 37/2010).

Da ciò discende la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, il cui dies a quo deve essere individuato, per le annualità 2011, 2012, 2013, nella data di percezione del contributo (come già evidenziato nella narrativa di fatto, gli aiuti sono stati liquidati ed erogati tra il 1° dicembre ed il 30 giugno dell'anno successivo alla domanda).

In assenza di atti interruttivi nel quinquennio occorre dunque pronunciare sentenza di non doversi procedere per intervenuta

prescrizione, relativamente ai contributi percepiti per le annualità 2011, 2012, 2013.

In definitiva, la domanda formulata dalla Procura contabile è fondata solo in riferimento ai contributi richiesti e percepiti per le annualità 2010 e 2014.

Il danno erariale è pari alla somma dei contributi illegittimamente percepiti negli anni 2010 e 2014, ovvero **euro 6.631,97**.

Da tale cifra deve essere detratta la somma che la Regione Lombardia ha dichiarato di avere recuperato tramite compensazioni, per l'anno 2014, ovvero **euro 4.163,91**.

Residua, nella sostanza, il contributo percepito da VEZZONI nell'anno 2010.

In conclusione il convenuto, in parziale accoglimento della domanda formulata dalla Procura contabile, deve essere condannato a versare l'importo di **euro 2.468,06 (duemilaquattrocentosessantotto\06)** all'ente danneggiato Regione Lombardia, cui si aggiunge la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data della erogazione fino alla pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al saldo (come da prevalente giurisprudenza della Corte dei conti, che si condivide: *ex multis* Corte dei conti, sez. II di Appello n. 15/2021; Corte dei conti, sez. II di Appello n. 72/2019; Corte dei conti, sez. giur. Lombardia n. 87/2023).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano

come in dispositivo.

Per quanto riguarda il rapporto processuale tra il convenuto e l'interveniente Regione Lombardia, le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo (tenendo conto dei criteri enunciati dal DM 10.03.2014 n. 55, aggiornati con D.M. 13.08.2022 n. 147, del valore della causa e dell'attività defensionale svolta), si pongono a carico del convenuto. In considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea, si compensano nella misura di 2\3.

Rimangono assorbite nella presente decisione tutte le ulteriori istanze ed eccezioni, anche istruttorie, proposte dalle parti.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, condanna VEZZONI Bruno, in proprio e in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, al pagamento, in favore della Regione Lombardia, della somma di **euro 2.468,06 (duemilaquattrocentosessantotto\06)** oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data della erogazione del contributo fino alla pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al saldo.

Dichiara non doversi procedere per intervenuta prescrizione, circa la domanda relativa ai contributi percepiti dal convenuto nelle annualità 2011, 2012, 2013.

Liquida le spese legali relative all'intervento in euro 3.000,00 oltre accessori di legge, le compensa per 2\3 e condanna il convenuto a rimborsare a Regione Lombardia il restante terzo.

Liquida le spese di giudizio in euro 77,10 (settantasette/10)
e le pone a carico del convenuto.

Così deciso in Milano, nelle camere di consiglio tenutesi in
data 14.02.2024, 22.04.2024, 24.05.2024.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Gabriele Vinciguerra
(firmato digitalmente)

Antonio Marco Canu
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 04/06/2024

Il direttore della Segreteria

Federica Dainotti
(firmato digitalmente)